

N° 10/B-2011

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (Sa)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 14 GEN 2011 al 28.1.11
N. 161 del Registro Pubblicazioni
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

REGOLAMENTO ACUSTICO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 28.5.2011



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

ART. 5 - IMMISSIONE SONORA NON CONFORME AI LIMITI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ART. 6 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA

TITOLO III - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

ART. 7 - NUOVE ATTIVITÀ

ART. 8 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 9 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

ART. 10 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

TITOLO IV - ATTIVITÀ TEMPORANEE

ART. 11 - DEFINIZIONI

ART. 12 - CANTIERI EDILI

ART. 13 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER CANTIERI EDILI DI DURATA INFERIORE AI 45 GIORNI

ART. 14 - ATTIVITÀ TACITAMENTE AUTORIZZATE

ART. 15 - MANIFESTAZIONI IN IMPIANTI FISSI

TITOLO V - ATTIVITÀ ALL'APERTO

ART. 16 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI

ART. 17 - ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL'APERTO

ART. 18 - ATTIVITÀ ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 19 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART. 20 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 21 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 22 - SANZIONI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

TABELLA A - VALORI LIMITI DI EMISSIONE DEL RUMORE

ALLEGATO 1 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL CAPULUOGO E FRAZIONE BATTAGLIA

ALLEGATO 2 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA LOCALITÀ FORTINO

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Casaletto Spartano, per lo svolgimento delle competenze comunali in materia, come attribuite dalla legislazione nazionale e regionale.

La finalità del Regolamento è la disciplina delle emissioni rumorose, sia connesse ad attività produttive o commerciali in essere che di futura realizzazione, per garantire la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il Regolamento è redatto in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a:

- L n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e i conseguenti decreti attuativi
- il D.P.C.M. del 14/11/1997;

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento comunale detta le norme per:

- a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 447/1995;
- b) controllare, secondo le modalità previste dalla normativa:
 - b.1) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b.2) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto b.1);
 - b.3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- d) l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, legge n. 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune;
- e) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione di tali piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.

TITOLO II - Classificazione Acustica del Territorio

Art. 4 - Classificazione acustica del territorio

1. Il Comune di si è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio.
2. La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. La mappa della classificazione acustica del territorio è parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle "classi" sono riportati nella classificazione acustica citata.
3. Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Campania (art. 4, comma 1, lettera a, legge n. 447/1995).

Art. 5 - Immissione sonora non conforme ai limiti della classificazione acustica

Le attività produttive, commerciali, di servizio, sportive e ricreative che dovessero superare i limiti massimi di zona previsti dalla classificazione acustica del territorio dovranno presentare al Comune una motivata domanda per l'autorizzazione temporanea alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti dalla classificazione acustica stessa ed ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 - Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa

1. Tutte le imprese e/o attività industriali, artigianali e commerciali devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.
2. Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico redatto conformemente a quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale.
3. Le verifiche ed i Piani di Risanamento Acustico di cui al comma precedente devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Il Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi.
4. La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

TITOLO III - Valutazione di Impatto Acustico e di Clima Acustico

Art. 7 - Nuove attività

1. Le nuove attività, come definite all'art. 8, che determinano innalzamento dei livelli di rumorosità, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una **Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico**.
2. Tutti i nuovi insediamenti la cui natura comporti particolari esigenze di protezione acustica, meglio descritte nel successivo art. 9, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una **Valutazione Previsionale di Clima Acustico**.
3. In caso di subingresso qualora non vengano modificati il numero e il tipo di macchinari utilizzati, le modalità operative, le caratteristiche acustiche delle strutture, il nuovo titolare potrà presentare una dichiarazione, con assunzione di responsabilità, attestante quanto sopra con in allegato i risultati sperimentali della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Normativa.

Art. 8 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :
 - 1.1 strade tipo: autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
 - 1.2. discoteche;
 - 1.3. impianti sportivi e/o ricreativi;
 - 1.4. le attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi, ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante **Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico**.
2. La relazione di cui al comma precedente deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 della Legge N° 447/1995).
3. La Valutazione previsionale d'Impatto Acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella normativa vigente.
4. Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla Verifica del rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste in fase di Valutazione, oltre ai limiti della classificazione acustica comunale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Impresa è obbligata a presentare un Piano di Risanamento Acustico, come definito all'art. 6 del presente Regolamento.
5. Le documentazioni di Valutazione e di Verifica devono essere trasmesse al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 9 - Valutazione Previsionale del Clima Acustico

1. Per i nuovi insediamenti o ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino nuove destinazioni d'uso, è fatto obbligo di produrre una **Valutazione Previsionale del Clima Acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 legge 447/95):

- a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi.
2. La relazione di cui al comma precedente deve essere realizzata secondo i criteri previsti dalla normativa.
3. La documentazione deve essere trasmessa al Comune al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 10 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Tutte le nuove costruzioni edilizie, le porzioni aggiuntive derivanti da ampliamenti significativi e le ristrutturazioni di edifici che comportino il cambio di destinazione d'uso devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.

TITOLO IV - Attività temporanee

Art. 11 - Definizioni

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni spettacoli che si svolga in aree o siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq A) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori a quelli indicati nella tabella A allegata al presente regolamento;
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, per quelle tacitamente autorizzate è necessario il rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento; la mancanza di autorizzazione presuppone la sospensione dell'attività.

Art. 12 - Cantieri edili

1. Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica comunale, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 13.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.
2. In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:
 - 75 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
 - 85 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Possono essere previste fasce orarie o limiti più restrittivi qualora la rumorosità interessi ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura o riposo, ecc.).
3. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 19:00; particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.
4. Le imprese titolari di cantieri edili la cui durata superi i 45 giorni devono presentare al Comune prima dell'inizio attività una richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore. Tale richiesta deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività ed essere corredata della seguente documentazione:
 - dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - descrizione dell'attività;
 - durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;

- Relazione in duplice copia, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, Legge 447/1995) comprensiva di:
 - a) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
 - b) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq A) misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - c) l'entità del superamento dei limiti di zona;
 - d) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - f) pianta dell'area (preferibilmente in scala 1:2.000) dettagliata ed aggiornata con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti
- 5. L'amministrazione comunale, entro 30 giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni l'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.
- 6. I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.
- 7. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere.

Art. 13 – Procedure semplificate per cantieri edili di durata inferiore ai 45 giorni

1. Fermi restando i limiti e le prescrizioni definite ai commi 1 e 2 dell'art. 17, per cantieri edili di durata inferiore ai 45 giorni, il titolare dell'attività deve presentare al Comune prima dell'inizio attività una richiesta di autorizzazione in forma semplificata, in deroga ai valori limite di rumore. Tale richiesta deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività ed essere corredata della seguente documentazione:
 - dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - descrizione dell'attività;
 - durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A misurata a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione.
2. L'amministrazione comunale, entro 30 giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni l'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.
3. I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.
4. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere.

Art. 14 – Attività tacitamente autorizzate

Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga:

- le manutenzioni interne all'interno di edifici di durata non superiore a 15 giorni lavorativi alla condizione che i lavori siano svolti nei giorni feriali, che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo e che ne sia data preventiva informazione ai vicini più esposti al rumore;
- tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali ad esempio i lavori di giardinaggio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni e l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il Sabato e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, sempre a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
- lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili di durata non superiore a 5 giorni, adottando comunque gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico. L'urgenza degli interventi esclude i vincoli degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo Regolamento.

ART. 15 – Manifestazioni in impianti fissi

1. Gli spettacoli, le manifestazioni turistiche, culturali e sportive, le sagre, le feste patronali e simili che usano impianti fissi che emettono rumore superiore ai valori limite sono soggette a preventiva autorizzazione comunale con le modalità indicate nei commi successivi.
2. Nel caso di manifestazioni che operano per più giorni, gli organizzatori devono presentare al Comune richiesta di autorizzazione in forma semplificata, in deroga ai valori limite di rumore. Tale richiesta deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività ed essere corredata della seguente documentazione:
 - i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività;
 - la descrizione sintetica dell'attività;
 - il numero dei giorni in cui si opera o la periodicità dell'attività;
 - le date di inizio e di fine attività;
 - la dichiarazione che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto di immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, così specificato:
 - 80 dB(A) fino alle ore 24.00
 - 70 dB(A) fino alle ore 02.00
 - la dichiarazione che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo;
 - la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.
3. Manifestazioni di durata non superiore alle 5 ore sono consentite senza richiedere l'autorizzazione in deroga, presentando al Comune una autocertificazione contenente:
 - i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività;
 - la data in cui viene svolta l'attività;
 - la descrizione sintetica dell'attività;
 - la dichiarazione che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto di immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, così specificato:
 - 80 dB(A) fino alle ore 24.00
 - 70 dB(A) fino alle ore 02.00
 - la dichiarazione che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo;
 - la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

TITOLO V - Attività all'aperto

Art. 16 - Attività di gestione dei servizi ambientali

1. Le attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle frazioni differenziate, la manutenzione ordinaria dell'acquedotto e della rete fognaria ed altre attività simili sono regolamentate dal Comune sulla base delle necessità dei servizi.
2. Non sono oggetto di limitazione, salvo l'adozione delle procedure di contenimento delle immissioni sonore tecnicamente possibili, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione può costituire rischio per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente.

Art. 17 - Attività sportive svolte all'aperto

1. Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi aventi carattere regolare e periodico di tipo settimanale (allenamenti e gare) dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse avvengono.
2. Tali attività possono essere svolte in deroga ai valori limite del rumore presentando al Comune una autocertificazione contenente:
 - i dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o dei responsabili dell'attività;
 - la data in cui viene svolta l'attività;
 - la descrizione sintetica dell'attività;
 - la dichiarazione che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto di immissione sonora, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, così specificato:
 - 80 dB(A) fino alle ore 24.00
 - 70 dB(A) fino alle ore 02.00
 - la dichiarazione che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo;
 - la sottoscrizione ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale.

Art. 18 - Attività all'aperto svolte in deroga permanente ai limiti di zona

E' consentito l'uso di macchine operatrici nei territori di presidio ambientale, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alla classe I, al fine di consentire una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CEE;
- dovranno comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

TITOLO VI - Controlli e sanzioni

Art. 19 - Attività di Controllo

1. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee;
 - c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.
2. Ove opportuno, il Comune potrà stipulare apposita convenzione con ARPAC al fine di ottenere pareri tecnici nell'ambito di particolari provvedimenti amministrativi che intenderà adottare.
3. Per quanto riguarda i pareri in campo di igiene e salute pubblica e per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana, il Comune si avvale della ASL competente per territorio.

Art. 20 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività. Allo stesso modo con motivato provvedimento il Sindaco può derogare ai limiti di emissione sonora in occasione di eventi particolari.

Art. 21 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Analogamente, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi in deroga per le attività rumorose temporanee (cantieri edili, manifestazioni, ecc.) comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo e la sospensione dell'attività in questione.

Art. 22 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo dai rumori individuate dalla legislazione nazionale e regionale e sintetizzate nella tabella successiva:

Violazione		Sanzione
Mancata presentazione della Valutazione di Impatto acustico e/o Clima acustico		Da € 50,00 a € 516,00
Mancato rispetto delle prescrizioni relative all'esercizio dell'attività dell'Impresa		Da € 50,00 a € 516,00
Mancata presentazione dell'istanza per i cantieri che <u>superano i 45 gg</u>		Da € 50,00 a € 516,00
Mancato rispetto delle prescrizioni per i cantieri che <u>superano i 45 gg</u>		Da € 50,00 a € 516,00
Mancata presentazione dell'istanza per i cantieri che <u>non superano i 45 gg</u>		Da € 50,00 a € 516,00
Mancato rispetto delle prescrizioni per i cantieri che <u>non superano i 45 gg</u>		Da € 50,00 a € 516,00
Mancata presentazione dell'istanza per le manifestazioni che durano più giorni		Da € 50,00 a € 516,00
Mancato rispetto delle prescrizioni per le manifestazioni che durano più giorni		Da € 50,00 a € 516,00
Mancata presentazione dell'autocertificazione per le manifestazioni che durano un giorno, attività sportive e simili		Da € 50,00 a € 516,00
Mancato rispetto dei limiti per le manifestazioni che durano un giorno, attività sportive e simili		Da € 50,00 a € 516,00
Mancato rispetto dei limiti e degli orari per le attività tacitamente autorizzate		Da € 50,00 a € 516,00
Supero dei limiti di emissione o di immissione		Da € 50,00 a € 516,00
Violazione delle disposizioni emanate (anche da Regione,		Da € 50,00

Violazione		Sanzione
Provincia e Comune) in attuazione della L 447/95		a € 516,00
Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione		Da € 50,00 a € 516,00
Mancata presentazione al Comune del Piano di risanamento delle imprese o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla classificazione acustica comunale		Da € 50,00 a € 516,00
Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali, fatti salvi i casi di deroghe autorizzate		Da € 50,00 a € 516,00

2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Sindaco con una ordinanza motivata.
2. Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Il Comune fissa il costo di istruzione delle pratiche autorizzative mediante atto di Giunta Comunale.

Tabella A - Limiti di emissione del rumore

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 - 22:00)	NOTTURNO (ore 22:00 - 06:00)
CLASSE I: Aree particolarmente protette	50	40
CLASSE II: Aree particolarmente residenziali	55	45
CLASSE III: Aree di tipo misto	60	50
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana	65	55
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali	70	60
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali	70	70

Nome file: 02 Tab. A - valori limiti.doc
Directory: C:\Documents and Settings\Pc\Desktop\OGGI 12-01-
2011\Regolamento Acustico
Modello: C:\Documents and Settings\Pc\Dati
applicazioni\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titolo:
Oggetto:
Autore:
Parole chiave:
Commenti:
Data creazione: 06/01/2011 11.03.00
Numero revisione: 7
Data ultimo salvataggio: 07/01/2011 13.58.00
Autore ultimo salvataggio: .
Tempo totale modifica 9 minuti
Data ultima stampa: 13/01/2011 11.40.00
Come da ultima stampa completa
Numero pagine: 1
Numero parole: 71 (circa)
Numero caratteri: 410 (circa)



